



Titolo

Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori - art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria dei termini salvo diversa disposizione – ratio – art. 54 CGS – termini di durata del giudizio – mancato rispetto di un termine endoprocessuale – art. 93 CGS - mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza e di suo svolgimento che non abbia inciso sullo svolgimento dell'intero giudizio – violazione dei termini – non rileva

Descrizione

Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall'articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all'articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato. (CFA, SS.UU. n. 23/2020-2021).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 38/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Leozappa

Riferimenti normativi

art. 44, comma 6, CGS; art. 93, comma 1, primo periodo CGS; art. 103, comma 1, primo periodo, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 038 CFA del 2 novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-A.S.D. Villaricca Calcio)